

13276 / 11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Sezione V Penale

Composta dagli Ill.mi Signori:

dr. Mario	ROTELLA	Presidente	<i>Udienza in camera</i>
dr. Stefano	PALLA	Consigliere	<i>di consiglio</i>
dr. Paolo Antonio	BRUNO	Consigliere	<i>in data 24 gennaio 2011</i>
dr. Maria	VESSICHELLI	Consigliere	
dr. Gerardo	SABEONE	Consigliere	

SENTENZA n. 91  
REGISTRO GENERALE  
N. 46408/2010

B

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto l'11.11.2010 dall'avv. Enrico Allegro, difensore di ORSI Oscar, nato a Milano il 5.12.1957, avverso l'ordinanza del 29.10.2009 del Tribunale di Como, in funzione di giudice del riesame.

Sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.

Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto dr. Tindari Baglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Sentito, altresì, l'avv. Enrico Allegro, che ne ha chiesto, invece, l'accoglimento.

osserva:

1. - Con decreto del 2 ottobre 2010 il Gip del Tribunale di Como disponeva il sequestro preventivo - finalizzato alla confisca per equivalente - anche di somme di danaro ed altri beni di Orsi Oscar indagato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di scritture contabili e, infine, omissione delle dichiarazioni fiscali, utilizzando diverse società alcune anche di nazionalità estera (c.d. *cartiere*), le quali, dopo aver acquistato componenti per apparecchi elettronici o computer da società dell'U.E. (operazione neutra ai fini Iva), li vendevano ad un prezzo inferiore a quello di costo - assumendosi il relativo debito Iva, con il proposito di non versare l'imposta, perché si dileguavano subito dopo, senza lasciare traccia contabile - ad altre società nazionali (tra cui anche la *Creative Work S.p.A.*, di cui Orsi è stato amministratore unico), che potevano così praticare prezzi inferiori a quelli della concorrenza.

Pronunciando sulla richiesta di riesame dell'Orsi, secondo cui il sequestro non avrebbe potuto essere disposto su beni appartenenti al *trust il Girasole*, di cui l'Orsi era solo *trustee*, il Tribunale di Como, con l'ordinanza indicata in epigrafe, confermava il disposto sequestro.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicata.

2. - Il primo motivo deduce violazione di legge e, in particolare, dell'art. 321, 322 *ter*, 11 l. n. 146 e 143 l. n. 244/07, sul rilievo che non sussistevano i presupposti del disposto sequestro per equivalente.

Il secondo motivo deduce violazione di legge, con riferimento all'art. 322 c.p.p., con riferimento all'assunto del giudice del riesame secondo cui l'Orsi non aveva legittimazione ad agire a tutela della proprietà altrui, spettando tale legittimazione solo ai nuovi titolari, riguardo ai beni ceduti dal *trust* a terzi.

3. - Il primo motivo dubita della legittimità del disposto sequestro preventivo, la cui emanazione sarebbe in contrasto con la normativa di settore, specificamente indicata.

Al riguardo, giova innanzitutto precisare che la misura cautelare in questione ha riguardato quattro terreni conferiti in *trust* ed altri due terreni per la quota di proprietà esclusiva e di altra quota, oggetto di comunione con il coniuge dell'indagato.

Parte ricorrente, sostiene, in proposito, che il sequestro sarebbe illegittimo riguardando beni sottratti alla disponibilità dello stesso indagato in quanto da lui conferiti in *trust* in epoca non sospetta.

La censura è priva di fondamento. Ed infatti, il giudice *a quo* ha ritenuto, con motivazione pertinente e plausibile, che, in ragione del peculiare regime del *trust* in questione, la relativa costituzione sarebbe avvenuta in frode ai diritti dei creditori, tra i quali andava ricompreso anche lo Stato. Si sarebbe trattato, in sostanza, di un mero espediente giuridico, posto in essere dall'Orsi al fine precipuo di tenere distinti i beni in questione dal proprio patrimonio personale, di fatto però mantenendo la disponibilità dei beni conferiti, in quanto egli stesso era *trustee*, ossia soggetto fiduciario incaricato della gestione (in definitiva, fiduciario di sé stesso), senza vincolo di sorta od obbligo di giustificare i propri poteri, dunque al di là di qualsivoglia controllo da parte dei beneficiari.

In proposito, è appena il caso di osservare che il *trust*, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzia nell'affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale "*proprietario*" (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del *trust*, ai soggetti indicati dal disponente. Presupposto coesistente alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in *trust*, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il *trust* è nullo (*sham trust*) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio.

Tale situazione di mera apparenza, che sul versante civilistico sarebbe causa di radicale nullità, è stata argomentatamente ritenuta dal giudice della cautela, per inferire che, al di là delle forme, l'Orsi, *trustee* egli stesso, continuava ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità. Di talché, la costituzione in *trust* sarebbe stato mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in *trust*, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali. Se tale era la finalità dell'iniziativa, risulta irrilevante, contrariamente a quanto assume la difesa, che il *trust* sia stato costituito il 2.11.2010, quando l'Orsi non sapeva neppure di essere indagato. Ed invero, presupposto per la confisca di cui all'art. 11 della l. n. 146 del 2006 è che la detta misura – e, dunque, anche il sequestro preventivo ad

essa direttamente funzionale - riguardi, nella speciale ipotesi della confisca per equivalente, *beni od altre utilità di cui il reo* (in questo caso l'indagato) *ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispondente* al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Anche la seconda censura è priva di fondamento. Ed infatti, non merita critiche di sorta l'assunto motivazionale secondo il quale l'Orsi non sarebbe legittimato ad impugnare riguardo a beni ceduti dal *trust* a terzi. Non ha pregio, per vero, l'obiezione difensiva secondo cui l'Orsi sia tenuto, comunque, ad agire nella sua qualità di *trustee*, sotto il profilo che, diversamente, i soggetti terzi, una volta privati di tali beni, potrebbero agire contro lo stesso *trustee* per ottenere la caducazione del titolo di acquisto e, dunque, la restituzione del corrispettivo di vendita, previa restituzione dei beni acquistati.

A parte la singolarità del rilievo difensivo, che non sembra molto coerente con l'assunto che i beni già conferiti in *trust* non sarebbero più nella disponibilità dell'indagato, che, invece, intenderebbe ora, addirittura, agire per la loro tutela, nella sua qualità di *trustee*, la stessa obiezione trascura di considerare che il terzo interessato, avente diritto alla restituzione, è titolare di autonomo potere di proporre richiesta di riesame, a mente dell'art. 322 c.p.p., o comunque di ragioni da var valere in sede esecutiva, e che l'interesse prospettato dal ricorrente è interesse non attuale, ma meramente ipotetico ed eventuale, inidoneo - come tale - a legittimare l'esercizio di poteri sostitutivi a tutela di beni che, per effetto delle intervenute cessioni, sarebbero definitivamente usciti dalla sfera giuridica del *trust*.

4. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2011.

IL CONSIGLIERE EST.

*R. A. B.*

IL PRESIDENTE

*Mario Ritali*

